



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI CONFRATELLI DELLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO ODV

L'anno duemilaventuno, il giorno 08 del mese di maggio alle ore 19:00 in modalità videoconferenza si è riunita, in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Confratelli della CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO

I confratelli presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Bavota Antonio e la Sig. Petrarca Maria Ausilia, quale estensore del presente verbale.

Di seguito il presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 27 dello Statuto dell'Associazione;
- che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Confratelli; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- che sono presenti 19 confratelli (così come risultante dal foglio delle presenze, che si allega al presente verbale con la lettera "A");
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

Invita i Confratelli presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

P.to ODG N.1 Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D.lgs. 03 luglio 2017, n. 117.

Il Presidente illustra ai Confratelli la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice Terzo Settore: D.lgs. 03 Luglio 2017 n. 101). Specificando, in particolare, come per espressa previsione dell'art. 101 c. 2 del richiamato Decreto, "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli

enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto" entro la data del 2 di agosto p.v.; prevedendo altresì per gli enti che si adeguano entro questa data, la possibilità di "...modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a riguardo, sottolineando come le stesse siano inquadrabili tra le disposizioni, inderogabili ovvero derogabili, che la norma consente di adottare in sede di Assemblea Ordinaria.

L'assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, con voto favorevole di 19 confratelli, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è; "Confraternita di misericordia di Larino Odv". Prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore o in altro registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Confraternita di misericordia di Larino - Organizzazione di Volontariato" anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e al deposito dello stesso presso il relativo Registro della Regione Molise.

Alle ore 20:00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo chiesto la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta.



Confraternita di Misericordia
di Larino onlus

Via Seminario, 20 - 86035 LARINO (CB)
C.F.: 01583060700

E-mail: misericordia.larino@gmail.com

Il Segretario

Rosellina

Il Presidente

Antonio



Confraternita di Misericordia
di Larino onlus
Seminario - 86035 LARINO (CB)
C.F.: 01583060700
E-mail: misericordia.larino@gmail.com

Antonio

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TERMOLI

31-5-21 571/A
30/E

Descrizione	Importo	Importo	Importo
Imp. di cui a carico del contribuente			
Imp. di cui a carico dell'Amministrazione			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. b) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. c) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. d) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. e) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. f) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. g) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. h) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. i) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. l) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. m) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. n) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. o) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. p) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. q) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. r) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. s) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. t) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. u) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. v) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. w) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. x) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. y) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			
Imp. di cui a carico del contribuente e dell'Amministrazione (art. 10, comma 1, lett. z) del D.L. n. 47 del 28.2.1997			

Il Responsabile dell'Ufficio
Giuseppe MASTANTONIO

STATUTO

"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO ODV"

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S. Maria che "... ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l' anno 1244 nella vigilia dell' Assunzione della Beata Vergine Maria à di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano XXVII, 300, c, 127, intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 86 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede " Fautrici della civiltà dell'Amore e testimoni infaticabili della cultura della Carità".

CAPO I

COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA

Articolo 1

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO ODV" con sede



[Handwritten signature]

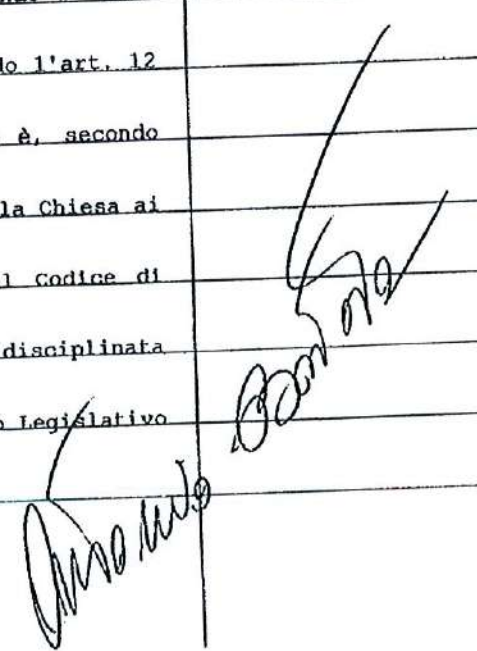
in LARINO Via Seminario n. 20. Diocesi di Termoli - Larino. Il
trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma
l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

La CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO ODV è sodalizio di
volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità
e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle
opere in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla
formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e
della Chiesa Cattolica Apostolica Romana. L'Associazione ha durata
illimitata, non ha fini di lucro, ha strutture ed organizzazione
democratiche.

Articolo 3

La CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI LARINO ODV è costituita agli
effetti giuridici come Associazione di Confratelli secondo l'art.
18 della Costituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12
e seguenti del vigente Codice Civile. La Misericordia è, secondo
l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai
sensi dei canoni 298 e seguenti e 321 e seguenti del Codice di
Diritto Canonico. L'organizzazione di volontariato è disciplinata
dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo



3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione,
della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giu-
ridico.

Articolo 4

Scopo della Confraternita è l'esercizio volontario, per amore di Dio
e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali,
del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia
in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in
collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative
promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie
d' Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare tutte
quelle opere di umana e cristiana suggerite dalle circostanze e
rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all' analisi ed
alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di
abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento
opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla
dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile
della società a misura d'uomo. L'organizzazione esercita in via
esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per
il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o
più delle seguenti attività di interesse generale:

Mano
Benito

a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";

b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative;

g) iniziative di formazione universitaria, post-universitaria e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di

Antonio Bona

formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Handwritten signature and initials

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

La Confraternita può compiere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto

Amministratore
25/01/2024

costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale, e convenzionarsi con gli Enti Locali secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita d'Italia.

Articolo 7

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. È rappresentato da un ovale, con fondo azzurro contornato da due tralci di alloro, con l'emblema della croce latina di colore rosso, con ai lati le lettere in gotico "F" ed "M" di colore giallo ("Fraternita Misericordiae"). Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema, senza altre modifiche.

Articolo 9

Antonio Bonanno

La divisa dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/ M e croce latina dà un lato e l'immagine della Madonna dall' altro. È fatto obbligo di indossarla nelle funzioni religiose e di carattere funebre, mentre per i servizi di Pronto soccorso sarà adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'

Articolo 10

La Confraternita per costituirsi ed assumere la denominazione di Misericordia dovrà chiedere il preventivo assenso scritto alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia avente sede in Firenze e, una volta costituita, dovrà chiedere l'affiliazione alla Confederazione stessa accettandone gli statuti e costituendone, una volta affiliata, la rappresentanza locale. Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impiego di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

[Handwritten signatures and initials]

Articolo 11

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione nazionale per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dal proprio carattere di Ente caritativo ed avente ispirazione cristiana.

Articolo 12

La Confraternita trae i mezzi economici e finanziari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dalle rendite del patrimonio immobiliare e mobiliare, dalle quote degli iscritti, dalle offerte, contributi e lasciti che potranno ad essa pervenire da soggetti pubblici o privati, nonché dall'esercizio di iniziative o altre forme di entrata volte a ricevere carità per restituire in carità.

[Handwritten signature: Antonio]

Articolo 13

Le opere caritative della Confraternita e degli iscritti sono gratuite.

Articolo 14

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale. La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15

La Confraternita promuove la donazione del sangue e degli organi attraverso la Consociazione nazionale donatori di sangue FRATRES delle Misericordie d'Italia. I reciproci rapporti saranno

Amministratore
Donato

disciplinati da apposito protocollo. Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione nazionale, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 16

Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali, delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita. Questi si suddividono in tre categorie:

- A) Confratelli aspiranti;
- B) Confratelli effettivi;
- C) Confratelli sostenitori.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la

Antonio Donat

decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso,
il diniego.

~~Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle
Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i
Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere
iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve esser
fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del
presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro sodalizio
avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il
Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro
Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso
godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra
Confraternita. L'organizzazione non può limitare temporalmente la
partecipazione alla vita associativa.~~

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente
presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno
successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o
tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico
purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale
dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si
impegna a non divulgarla.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Articolo 17

I Confratelli aspiranti sono coloro che, iscritti secondo le norme di cui agli artt. 16 e 1, intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi.

L'aspirantato ha la durata di dodici mesi di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale, in presenza della maggiore età e su deliberazione del Magistrato, passano alla categoria degli effettivi.

II passaggio spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. I Confratelli aspiranti non partecipano all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva. I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elezione attiva e passiva. I Confratelli sostenitori sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la Confraternita senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni che saranno stabilite per tale categoria. I Confratelli sostenitori non partecipano

Antonio Di Maria

all'Assemblea e non hanno diritto di elezione attiva e passiva.

Articolo 18

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non aver riportato condanne penali. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato, secondo la categoria di appartenenza.

Articolo 19

Potranno essere aggregati alla Confraternita i defunti i cui familiari desiderino farne suffragio con le particolari modalità stabilite dalla Confraternita stessa per questo tipo aggregazione. Per i requisiti di aggregazione valgono le stesse modalità di iscrizione dei Confratelli in vita.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 20

Mano Bonino

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all' interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 21

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;

Autografo
Benedetto

b) sospensione a tempo determinato od indeterminato;

c) decadenza;

d) esclusione;

~~La competenza per l'irregolazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato mentre per i punti c) e d) è demandata all'Assemblea.~~

Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio probivirale il quale decide, sentito l'Interessato ed il Governatore, con parere definitivo ed inappellabile, mentre per i punti c) e d) valgono le disposizioni di cui al successivo art. 22 comma cinque e seguenti.

Articolo 22

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui all'art. 18. Inoltre l'iscritto perde la sua qualità di Confratello qualora,

[Handwritten signature and initials]

nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 20 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Confraternita. La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Confraternita. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea, su parere conforme del Collegio Probivirale.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato e del Collegio Probivirale, saranno rese note all'Assemblea. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'interessato, al Magistrato, con le modalità di cui all'art. 16 terzo comma, e sulla quale l'Assemblea delibererà, sentito il parere del Collegio probivirale, l'accettazione e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva in precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

essere in nessun caso ripresentata prima di 1 anno dalla data di

irrogazione del provvedimento di decadenza o sospensione preso.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea

l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi

dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

CAPO IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 23

Sono organi della Confraternita:

a) Assemblea;

b) Il Magistrato;

c) Il Governatore;

d) Il Collegio Probivirale;

e) Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Articolo 24

Handwritten signature and date: 02/07/12

L'assemblea è sovrana ed è composta da tutti i Confratelli effettivi iscritti al Sodalizio ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente di Magistrato più anziano di età.

Articolo 25

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'assemblea è convocata dal Governatore con lettera personale da inviare al domicilio degli iscritti almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Articolo 26

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente:

[Handwritten signature]

a) Quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei confratelli effettivi;

b) quando il Collegio dei probiviri o dei Revisori dei conti per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all' unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare l'assemblea entro un mese con le modalità di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 25.

Articolo 27

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli effettivi mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempreché tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Magistrato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello effettivo.

Antonio Bonifazi

quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più due deleghe.

Articolo 28

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno voto. Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 46.

Articolo 29

L'Assemblea ha il compito di:

a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico-finanziario;

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori, secondo le modalità di cui agli artt. 30, 38, 39, 41 e 42;

d) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

e) deliberare, su proposta del Magistrato, l'approvazione del Regolamento Generale di cui all'art. 47;

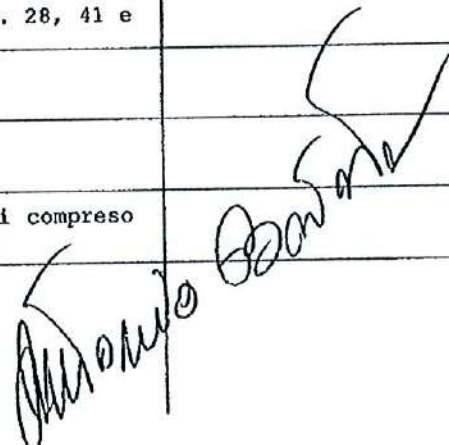
f) ~~nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale. La Commissione verifica poteri e stabilisce il numero dei componenti Magistrato;~~

g) ~~assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli ai sensi dell'art. 22.;~~

Articolo 30

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea. È eletto dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli artt. 28, 41 e 42. In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso



l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie;

b) provvede acchè non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla elezione del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché, ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria secondo le norme del Regolamento Generale di cui all'art. 47;

d) ~~redige il Regolamento Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento necessario al buon funzionamento del Sodalizio;~~

e) ~~delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione ed al trattamento economico di quiescenza del personale dipendente, ed adotta i relativi provvedimenti;~~

f) provvede alla predisposizione del Regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipenden- te;

Antonio Bona

g) delibera il passaggio degli Aspiranti alla categoria dei Fratelli Effettivi, trascorso il periodo di aspirantato di cui al secondo comma dell'articolo 17 del presente Statuto;

h) adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

i) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

~~l) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;~~

m) prende in via d'urgenza, eccettuati i casi previsti agli articoli 21 commi secondo e terzo, 22 e 24 del Codice Civile, i provvedimenti di competenza dell'Assemblea che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio;

n) delibera sull'ammissione di nuovi Confratelli;

o) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione, nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

p) sottopone all'Assemblea le proposte di modificazioni statutarie che abbiano ottenuto il parere favorevole della Confederazione

Amministratore
Donato

Nazionale;

q) istituisce Commissioni o Gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli Iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un Coordinatore fra i componenti del Magistrato;

r) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai Collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

s) ~~determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita a seconda della categoria di appartenenza;~~

t) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

u) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e le possibilità della Confraternita;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere

Antonio Bonfanti

che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 31

Il Magistrato è composto da un numero di Confratelli effettivi stabilito dall'Assemblea, purché di dispari e non inferiore a nove, nella riunione assembleare che precede ogni quadriennio. Partecipa alle riunioni di Magistrato il Correttore con voto deliberativo. Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data della delibera di passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, per nessuna ragione, Confratelli con legami di parentela di qualsiasi ordine e grado nonché Confratelli eletti alle cariche di Probiro e Sindaco Revisore. Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 32

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche

Antonio

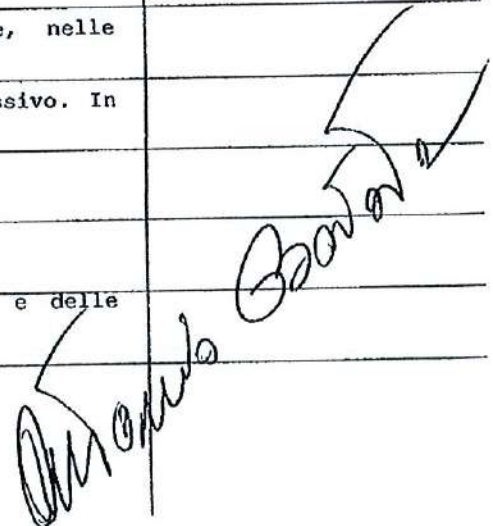
Bonifazi

su richiesta scritta e motivata, della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o del Presidente del collegio dei Probiviri. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata. Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità. Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 33

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo della Confraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Confraternita all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e, nelle relative assemblee, ha diritto di elettorato attivo e passivo. In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle



prerogative della Confraternita e veglia sull'osservanza dello
statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea
assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

~~d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed
i registri sociali;~~

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la
tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione nazionale delle
Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli
l'interessamento della Confederazione stessa

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel
presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche
di carattere giudiziario, salvo sottoposizione alla ratifica del
Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Articolo 34

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione

Antonio Bontà

convocata dopo le elezioni. Coadiuvata, indipendentemente dalle sue specifiche funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 35

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato, dell'Assemblea e di tutte le commissioni o gruppi di lavoro di cui alla lettera q) dell'art. 30. È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Confraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 33. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio.

Articolo 36

L'Amministratore, è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Cura in collaborazione con il Governatore ed al Segretario, la parte amministrativa di tutte le attività della confraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta

Amministratore

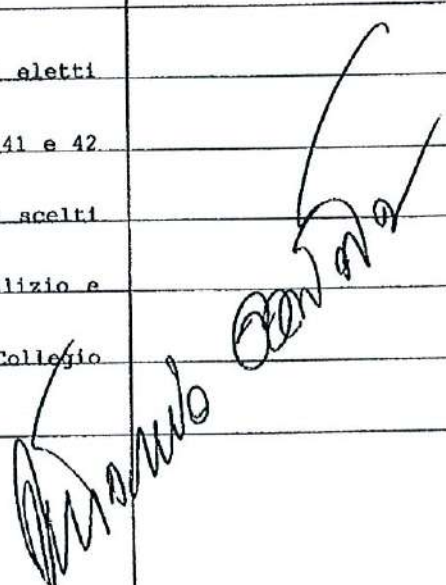
dei documenti e dei libri contabili ed a redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.

Articolo 37

Tutti gli incarichi degli organi sociali hanno una durata di quattro (4) anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti e se l'elezione del membro cessato non è avvenuta su lista la nomina del nuovo membro è fatta nella prima riunione successiva dell'organo demandato alla sua nomina. I nuovi membri inseriti a copertura del posto vacante restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. I componenti degli organi della Confraternita che per tre (3) riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 38

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque (5) membri eletti dall'Assemblea secondo le modalità di cui agli articoli 28, 41 e 42 del presente Statuto tra gli aventi diritto, possibilmente scelti per la particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per attaccamento alla Confraternita. Per l'eleggibilità al Collegio

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 31 commi quarto e quinto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario. Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza e almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Confraternita. In particolare:

A) vigila sull'esatta osservanza delle norme statutarie e dei Regolamenti da parte di ogni organo della Confraternita;

B) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere del Collegio Probivirale della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

C) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di questi ultimi;

D) qualora ne ravvisi la necessità richiede con comunicazione scritta e motivata la convocazione del Magistrato;

E) qualora il Magistrato sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare sostituisce l'opera di quest'ultimo fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un

Amministratore
Confraternita

trimestre dalla data di sostituzione; l'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 48 commi primo e secondo del presente Statuto. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto, e non possono essere eletti contemporaneamente nel Magistrato, né nel collegio dei Sindaci Revisori. Il Collegio delibera validamente con almeno la presenza di tre componenti, fra i quali il Presidente, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio e decide equitativamente con pronunce motivate.

Articolo 39

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre (3) membri effettivi eletti dall'Assemblea, la quale elegge altresì due Sindaci supplenti, secondo le modalità degli articoli 28, 41 e 42 del presente Statuto. I Sindaci sia effettivi che supplenti, da scegliersi tra i Confratelli effettivi dovranno preferibilmente essere in possesso di adeguati titoli professionali. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 31 commi quarto e quinto. Il Presidente dovrà preferibilmente essere iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri o degli Avvocati o dei Revisori Ufficiali dei Conti o dei Revisori Contabili.

Antonio

I membri del Collegio non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato e neppure nel Collegio Probivirale. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo Verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono essere invitati alle riunioni del Magistrato ma non vi avranno diritto di voto. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente.

Articolo 40

L' Assistente ecclesiastico o "Correttore" è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato. Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali, religiose o di culto. Cura l'osservanza dello spirito religioso della Confraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il Correttore della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia. Le deliberazioni che investono l'indirizzo morale e religioso della Confraternita per essere esecutive dovranno avere il parere favorevole del "Correttore". Partecipa alle eventualmente indette dal Collegio nazionale dei " Correttori " organo della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. Propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Magistrato, le distinzioni

Aut. Quila
Antonio

al merito della carità e del servizio per i Confratelli.

Articolo 41

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. È composta da cinque membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria degli effettivi ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) verificare l'adozione da parte dell'assemblea della deliberazione per il numero dei componenti il Magistrato e che la stessa risponda ai requisiti previsti all'art. 31, primo comma;

c) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero almeno doppio di Confratelli da eleggere;

d) redigere la lista di 10 Confratelli effettivi per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 5 saranno gli eletti;

e) redige la lista di 7 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori, di cui i primi tre verranno eletti sindaci

Antonio Bontà

effettivi, mentre il quarto ed il quinto saranno eletti sindaci supplenti. Le liste devono riportare il nome del Confratello effettivo, il luogo di residenza e la data di iscrizione al Sodalizio. Ogni Confratello, o gruppi di Confratelli, potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono presentate al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata. Per la stesura delle liste la Commissione dovrà tenere conto

Articolo 42

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli effettivi non compresi nella citata lista. ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di tre voti per il Collegio dei Probiviri; tre voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari ai tre quarti degli eleggibili per il Magistrato. Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Confraternita. In caso di ulteriore parità sarà preferito il

Antonio Banti

confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, o preferenze per Confratelli non appartenenti alla categoria degli effettivi, saranno di chiarate nulle. Il Presidente la Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 7 gg e ne presiede la riunione. I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di 3 gg. La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 43

La commissione verifica poteri è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede ogni quadriennio. È composta da tre membri scelti fra quelli appartenenti alla categoria dei Confratelli effettivi e s'insedia almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Svolge i seguenti compiti:

a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;

b) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di

Autografo
Conto

partecipazione all'Assemblea;

c) accerta la regolarità delle deleghe;

d) esperite le incombenze redige apposito verbale che verrà
trasMESSO alla Commissione Elettorale per essere inserito degli atti
per il rinnovo delle cariche.

Articolo 44

I componenti la Commissione Elettorale e la Commissione verifica
poteri per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono
in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle
cariche per gli organi della Confraternita, né essere votati fuori
lista. Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni
di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 45

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere
cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del
volontariato che è alla base dello spirito della Confraternita. I
Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro
ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile
irreprensibile e nello tempo dovranno tenere nei confronti degli
altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità

Antonio Sant'Anna

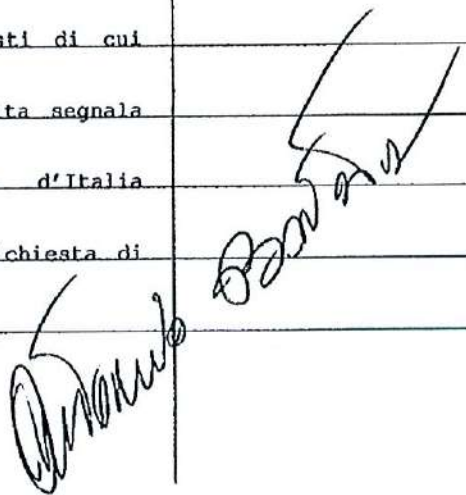
il preventivo assenso della Confederazione nazionale delle
Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma, se non
ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono
l'irrinunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle
essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 47

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente
statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, il
Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati sempre
con le modalità di cui sopra. Il Magistrato provvede a redigere le
"Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con
provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 48

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non
rendano possibile il normale funzionamento della Confraternita e
delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di
provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli
organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui
all'art. 37 comma e), il Governatore della confraternita segnala
alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia
l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di



interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della
funziona funzionalità dei servizi. La richiesta potrà essere
presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri o da
almeno un decimo dei Confratelli effettivi. La Confederazione,
accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il
tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un
Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti
urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché
alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostitu-
zione degli organi sociali. Il Commissario Straordinario non può,
comunque, rimanere in carica più di sei mesi. Ove la convocazione
dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga
priva di esiti, il Commissario Straordinario provvede alla denuncia
della situazione all'Autorità Regionale ai sensi dell'art.27, ultimo
comma c.c., nonché al Presidente del Tribunale competente ai sensi
dell'art.11 disp. att. c.c.

Articolo 49

La Confraternita non potrà essere sciolta per delibera Assembleare
se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta
impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un
numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le
opere di carità e di assistenza. La delibera di scioglimento è presa
dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

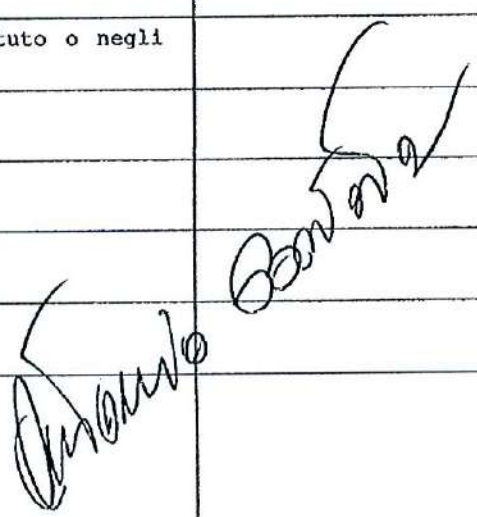
dal Governatore o dal Commissario Straordinario di cui all' art. 48.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli effettivi e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, terzo comma (tre quarti degli associati). Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Confraternita. Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Confraternita.

Articolo 50

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Confraternita sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, cui la Confraternita è associata, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti.

Articolo 51



Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Confraternita di Misericordia è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione nazionale ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Confraternita di Misericordia.

Articolo 52

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del c.c. integrate, in quanto non contrastanti, dalle disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.



[Handwritten signature]

ale di Campob.



Handwritten signature and date:
Campob
20/10/20